



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. ⁹⁵

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Formazione specialistica
dei medici - Art. 21 D.L.
104/2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 8
novembre 2013, n. 128.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2013 è stata pubblicata la legge 8 novembre 2013, n. 128 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

Si rileva in particolare che l'art. 21 del provvedimento è inerente **alla formazione specialistica dei medici**, con riferimento specifico alle procedure di ammissione e a quelle di definizione del trattamento economico, nonché alla durata dei corsi, alla determinazione del numero degli specialisti da formare annualmente (per ciascuna tipologia di specializzazione) e allo svolgimento dei periodi di formazione all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 1 prevede un'unica commissione preposta alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, in luogo delle commissioni giudicatrici locali, e la formazione di una graduatoria nazionale all'esito delle prove, anziché singole graduatorie locali. Si sottolinea che viene fatta salva la norma di cui all'art. 757, comma 2, del D.Lgs. 66/10 (codice dell'ordinamento militare) in base alla quale la ripartizione tra le singole scuole di specializzazione dei posti riservati per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare è effettuata sentito il Ministero della difesa.

Il comma 2 modifica la procedura di determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici, disponendo che, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere al medico in formazione specialistica sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **da adottarsi ogni tre anni e non più annualmente.**

Il comma 2-bis, lett. a), capoverso 3-bis, prevede una riduzione della durata dei corsi in questione rispetto a quella attualmente prevista. La riduzione, con l'osservanza dei limiti minimi stabiliti dalla normativa europea in materia e la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi, è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute, entro il 31 marzo 2014. Si prevede, inoltre, che gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione in esame siano destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. Il capoverso 3-ter della stessa lettera a) concerne i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, rinviando in parte ad un altro decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La lettera b) dell'art. 21, comma 2-bis, modifica invece i criteri di determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, stabilendo che si tenga conto, oltre che, come stabilisce la normativa attuale, delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome, relative alle attività del Servizio sanitario nazionale, anche dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, del quadro epidemiologico e dei flussi previsti per i pensionamenti.

Il comma 2-ter dell'art. 21 concerne lo svolgimento dei periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Si dispone che tali periodi si svolgano dove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale rientranti nella rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie, senza tuttavia dare luogo a indennità compensi o emolumenti, comunque denominati, diversi, anche sotto il profilo previdenziale, dal trattamento economico già stabilito per i medici specializzandi. Si prevede che i medici in formazione specialistica assumano una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si effettua la formazione. Si dispone infine che lo svolgimento di tali periodi di formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco